



TRIBUNALE
DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE

-Sezione Fallimentare-

riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

dott. G. Scoppa	Presidente
dott. E. Caria	Giudice
dott. E. Minio	Giudice rel./est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 2906/13 R.G.;

avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 R.D. 267/42;

TRA

M. C.

s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di opposizione, dall'avv.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla via
Gennaro Tescione n. 209;

OPPONENTE

FALLIMENTO F. A.

s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore
dott.ssa Patrizia Morrone, rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento
autorizzativo del g.d. Rabuano del 16.07.2013 e di procura a margine della comparsa
di costituzione, dall'avv. , tutti elettivamente domiciliati in Capua (CE),
alla via Giardini n. 18;

OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con istanza tempestiva di ammissione al passivo, depositata in data 16.03.2012, M. C. s.r.l., nel premettere di essere titolare, nei confronti di F. A. s.r.l. in liquidazione, del credito complessivo di euro 16.144,23 (euro 8.775,51 in via chirografaria, per imponibile relativo a forniture di materiali edili; euro 1.755,10 in via privilegiata, a titolo di rivalsa I.V.A. sui beni oggetto delle cessioni; euro 5.613,62 in via chirografaria, a titolo di interessi calcolati, in conformità al D. Lgs. 231/02, dalle scadenze delle singole fatture fino alla sentenza dichiarativa di fallimento), chiedeva di essere ammessa al passivo del relativo fallimento per il predetto importo.

L'udienza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestive era fissata per il giorno 19.04.2012 (cfr. estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, agli atti di parte opposta).

Con atto depositato in cancelleria in data 16.04.2012, l'istante dichiarava *"di voler rinunciare ... alla domanda di insinuazione al passivo spiegata, con salvezza ... del diritto di credito sottostante"*.

All'udienza di verifica del 19.04.2012, il G.D., *"atteso che le uniche due domande di ammissione allo stato passivo sono state oggetto di rinuncia da parte dei ricorrenti dichiara chiusa l'udienza di verifica"*.

Con istanza tardiva di ammissione al passivo, depositata in data 9.11.2012, M. C. s.r.l. reiterava le medesime richieste già avanzate con la domanda tempestiva dipoi rinunciata, chiedendo tuttavia (questa volta) l'ammissione in chirografo dell'importo domandato per la rivalsa I.V.A.

Alla relativa udienza di verifica del 9.5.2013, il G.D., *"tenuto conto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda con atto depositato il 18.04.13 e che, quindi, è stata operata la rinuncia al diritto di partecipare al riparto"*, rigettava la domanda. Nella stessa data, dichiarava l'esecutività dello stato passivo.

M. C. s.r.l., in questa sede, impugna il decreto dichiarativo di esecutività dello stato passivo con il quale il G.D. della procedura fallimentare F. A. s.r.l. in liquidazione ha rigettato l'istanza ex art. 101 l.f. Con l'atto di opposizione, si domanda l'ammissione al passivo del fallimento per euro 8.775,51 in via chirografaria,

m

a titolo di imponibile relativo a forniture di materiali edili, nonché per euro 1.755,10 in via chirografaria, a titolo di rivalsa i.v.a. sui beni oggetto delle cessioni, oltre interessi, calcolati in conformità al D. Lgs. 231/02, dalle scadenze delle singole fatture fino alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il ricorso e il decreto di convocazione del tribunale sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla curatela del fallimento F. A. s. in liquidazione, che si è regolarmente costituita.

2. L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.


Il Tribunale ritiene l'ammissibilità di una domanda tardiva da parte del creditore che, pur avendo proposto domanda tempestiva, vi abbia poi rinunciato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (v. Trib. Torino 23.04.1990; Cass. 15702/11).

Nella specie, la domanda tempestiva di ammissione al passivo è stata oggetto di rinuncia in data 16.04.2012 e, quindi, antecedentemente all'esame del merito da parte del G.D., che sarebbe dovuto avvenire all'udienza del 19.04.2012.

Ne deriva, pertanto, l'ammissibilità della domanda tardiva presentata in data 9.11.2012.

L'indirizzo sopra indicato è stato accolto anche dall'intestato Tribunale, con ordinanza n. 952 del 17.04.2013, laddove (in una fattispecie nella quale il creditore, dopo aver rinunciato alla domanda tempestiva di ammissione al passivo e prima di proporre la domanda tardiva negli stessi termini, aveva depositato un atto di revoca della rinuncia) si è ritenuto che laddove il G.D. dichiara la "inefficacia della revoca della rinuncia" alla domanda di ammissione al passivo, egli di fatto certifica "un impedimento formale all'esame della domanda di ammissione al passivo", e tale circostanza, quindi, "non determinando un giudicato di merito, non è ostativa alla sua riproposizione, nella fattispecie già formulata (in via tardiva, ndr)".

Nel merito il credito risulta provato dalle fatture (alcune con dati di trasporto) e dai documenti di trasporto agli atti, recanti la firma del destinatario, che attestano l'avvenuta consegna della merce di cui si chiede il pagamento.



La società ricorrente va pertanto ammessa al passivo del fallimento in epigrafe per l'importo di € 10.530,61 (€ 8.775,51 per l'imponibile ed € 1.755,10 per I.v.a.), in chirografo, oltre interessi nella misura legale (osta al riconoscimento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 il disposto dell'art. 1 del decreto cit.) dalla scadenza delle singole fatture alla sentenza dichiarativa di fallimento.

3. Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della peculiarità della questione processuale trattata.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette M. C. s.r.l. allo stato passivo del fallimento F. A. s.r.l. in liquidazione per la somma di euro 10.530,61 (€ 8.775,51 per l'imponibile ed € 1.755,10 per I.v.a.), in chirografo, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza delle singole fatture alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- spese compensate.

Santa Maria Capua Vetere, 22.01.2014

Il Giudice rel./est.

Il Presidente

Depositato in cancelleria

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Stefano SETTEMBRINO

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica